



Città di Segrate

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZI TECNICI - SERVIZI AMBIENTALI

Sezione Servizi Cimiteriali

“SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI SEGRATE”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte Generale

Palazzo Comunale
via Primo Maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	Il "Responsabile unico del progetto" ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commissa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente capitolato ha ad oggetto l'appalto del servizio di Gestione del Cimitero del Comune di Segrate ubicato in via Morandi.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio compiuto a regola d'arte e secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato e nella documentazione di progetto, con riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Ai servizi cimiteriali (custodia e sorveglianza del cimitero, relazioni con l'utenza e con le imprese funebri, accoglimento feretri, tumulazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni, tenuta dei registri cimiteriali, illuminazione votiva);
- Ai servizi di gestione e mantenimento (pulizia dell'area cimiteriale e dei relativi locali comuni e servizi igienici, manutenzione delle aree verdi, piccole manutenzioni, e raccolta rifiuti interni all'area cimiteriale e smaltimento).

Nella tabella sottostante si riportano gli importi stimati dell'appalto, i.v.a. esclusa, con riferimento alle prestazioni di cui si compone il servizio.

Prestazioni oggetto dell'appalto	Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA	%
Prestazione principale: servizi cimiteriali (a misura)	€ 240.000,00	41,14
Prestazione secondaria: servizio illuminazione votiva (a canone)	€ 6.000,00	1,03
Prestazione secondaria: custodia, punto informazioni, (a canone)	€ 39.900,00	6,84
Prestazione secondaria: pulizia manutenzione/sgombero neve (a canone)	€ 39.000,00	6,70
Manutenzione verde (a canone)	€ 47.100,00	8,08
attività extracanone (campagne di esumazione/estumulazione e altre attività) (a misura)	€ 211.200,00	36,21
a. Importo a base d'asta (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.) [di cui per costi della manodopera]	€ 583.200,00 [€ 314.928,00]	100
b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.	€ 14.400,00	
c. Importo complessivo dell'appalto (= a. + b.)	€ 597.600,00	
d. Importo dell'eventuale proroga contrattuale (pari a 12 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)	€ 199.200,00	
e. Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)	€ 99.600,00	
f. Totale	€ 298.800,00	
Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuale proroga contrattuale, proroga tecnica	€ 896.400,00	



Il corrispettivo complessivo del servizio, da intendersi in parte a corpo e in parte a misura, è pari a € 597.600,00 per la durata di 36 mesi (€ 896.400,00 tenuto conto di tutte le eventuali proroghe e opzioni), di cui € 583.200 a base d'asta (al netto degli oneri della sicurezza per € 14.400,00).

I costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato sono pari ad € 314.928,00 oltre i.v.a. ai sensi di legge per la durata di 36 mesi.

È prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze è pari a € 14.400,00 per il triennio.

Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto e ha durata pari a 36 (trentasei) mesi.

Le prestazioni contrattuali decorrono dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 31, lett. c) dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, a firma del direttore dell'esecuzione del contratto e dell'aggiudicatario. Se nel giorno fissato e comunicato, l'aggiudicatario non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto ed inviato via PEC all'aggiudicatario, non viene restituito entro 7 giorni, via PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.
Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'affidatario abbia nulla da pretendere.

In casi eccezionali, la stazione appaltante può prorogare il contratto in corso di esecuzione per un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.
Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'affidatario abbia nulla da pretendere.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando l'importo massimo stimato ivi compresa qualsiasi forma di opzioni, proroga contrattuale/proroga tecnica corrisponde a **€ 896.400,00** IVA esclusa.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE/FINALITÀ DEL CONTRATTO

I servizi e le prestazioni conferite all'Appaltatore sono le seguenti:

- organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali come meglio precisato nel presente Capitolato – parte tecnica;
- servizio custodia e sorveglianza;
- relazioni con l'utenza e con le imprese operanti nel cimitero;
- servizio di pulizia;
- raccolta, riduzione e conferimento rifiuti;
- controllo del decoro;
- manutenzione ordinaria e del verde;
- operazioni cimiteriali;



- verifiche periodiche e manutenzione/monitoraggio pubblica incolumità - illuminazione votiva (nuove attivazioni, disattivazioni e riparazione guasti)
- gestione sala del commiato ove attivata.

Sono inoltre comprese nel servizio tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio compiuto a regola d'arte e secondo le modalità stabilite nel Capitolato parte generale e parte tecnica e nella documentazione di progetto.

La planimetria, allegata al presente Capitolato, rappresenta il perimetro del cimitero e le aree di pertinenza, fermo restando che i corpi di fabbrica, contenenti loculi/ossari/cinerari/cappelle private, etc., si sviluppano su più piani, con presenza di logge e gallerie. Sono presenti, altresì, strutture di servizio, deposito, locali magazzino, ufficio custode con annessi spogliatoi, che il Committente mette a disposizione, a titolo gratuito, dell'Appaltatore.

Tuttavia, il Committente può riservarsi l'utilizzo esclusivo, tramite gestione diretta o affidamento a terzi, di cappelle cimiteriali, camere mortuarie e deposito salme, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito.

Si precisa che l'Appaltatore è tenuto ad assicurare lo svolgimento di tutti i servizi, oggetto dell'appalto, anche nel caso di ampliamento della superficie del cimitero, realizzata nel corso della vigenza contrattuale. In caso di ampliamento della superficie di servizio, si procederà a corrispondente incremento del corrispettivo, nel rispetto delle risultanze dell'offerta di gara.

La gestione deve attenersi a requisiti di qualità del servizio, con gli **obiettivi** di:

- rispondere, in maniera tempestiva e adeguata, alle richieste ed esigenze degli utenti;
- svolgere i compiti d'istituto previsti dalla normativa vigente, conferiti dal Comune all'Appaltatore, in modo efficace ed efficiente;
- prevenire e segnalare situazioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità ed eventuali danni patrimoniali;
- garantire il decoro dei cimiteri, assicurandone funzionalità e pulizia;
- vigilare, affinché i comportamenti di quanti si rechino nei cimiteri siano idonei e adeguati ai luoghi.

2.6 L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatogli. L'Appaltatore conviene che le norme contenute nel presente Capitolato rappresentano le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi che costituiscono l'oggetto principale dei servizi cimiteriali. Pertanto, la sola osservanza delle norme elencate nei documenti contrattuali non esonera l'Appaltatore dal porre in atto tutte le attività necessarie per il pieno raggiungimento degli obiettivi suddetti, né limita o riduce, comunque, la sua responsabilità.

L'appalto prevede prestazioni compensate a misura, a canone e a carico dell'Appaltatore, come di seguito specificato:

- **a misura**: si compensano le prestazioni secondo i prezzi unitari previsti e le quantità svolte;
- **a canone**: si compensano le prestazioni per le quali è stato calcolato un canone su una quantità media (desunta da dati storici). In caso di ampliamento del cimitero, il canone è riproporzionato in base alle nuove superfici. Il canone è corrisposto per frazione mensile di anno;

Oltre agli oneri specificatamente indicati come a suo carico, s'intende quale onere a carico dell'Appaltatore tutto ciò che è previsto nel Capitolato per svolgere il servizio conformemente agli standard qualitativi stabiliti.

ART. 3 – ONERI

A. Aggiudicatario



Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- **Spese, imposte e tasse**

L'Appaltatore deve sostenere il pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (per esempio, per le copie di documenti, disegni, diritti, imposte, tasse, ecc.);

- **Spese per autorizzazioni, concessioni, verifiche**

L'Appaltatore deve provvedere al pagamento delle spese necessarie al rilascio di autorizzazioni e permessi da richiedersi a Enti (statali, regionali, comunali o altri) o Autorità, ove necessari per lo svolgimento delle prestazioni previste dal presente Capitolato. Eventuali ritardi nell'ottenimento di tali autorizzazioni e/o permessi non costituiscono giustificato motivo di disfunzioni;

- **Vestuario e identificazione del personale**

L'Appaltatore deve dotare il personale operativo addetto ai cimiteri di idoneo vestiario sia invernale sia estivo. Tutto il personale deve essere munito, durante il servizio, di tesserino di riconoscimento con fotografia;

- **Spese per manutenzione mezzi, attrezzature e dotazioni**

L'Appaltatore ha l'onere delle spese per la verifica, revisione e manutenzione dei mezzi, attrezzature e dotazioni, comprese quelli di proprietà del Comune eventualmente concessi in uso gratuito all'Appaltatore. Restano a carico dell'Appaltatore le spese per l'eventuale attrezzatura aggiuntiva, oltre quella minima richiesta, che si dovesse rendere necessaria, nel corso dell'appalto, ai fini della corretta e puntuale esecuzione dei servizi affidati;

- **Spese per sottoservizi**

L'Appaltatore ha l'onere di verificare e individuare, all'interno del cimitero e nelle aree di pertinenza, la presenza e l'ubicazione dei sottoservizi (per esempio, ricerca di condutture acqua, luce, gas etc., anche attraverso l'utilizzo di apposita strumentazione).

- **Spese per smaltimento rifiuti**

Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, compresa la fornitura dei sacchi;

- **Spese per materiali e attrezzature di pulizia**

Sono a carico dell'Appaltatore le spese relative alla fornitura di attrezzature di pulizia e materiali;

- **Spese materiale igienico servizi igienici**

fornitura beni di consumo nei servizi igienici (carta igienica, sapone + dispenser, asciugamani + dispenser ecc.);

- **Attività di coordinamento**

L'Appaltatore deve coordinarsi e collaborare con imprese terze (per esempio, imprese private, imprese funebri, marmisti), presenti e/o operanti, a vario titolo, all'interno del cimitero, comprese le aree di pertinenza. L'Appaltatore deve, altresì, accertarsi che i luoghi interessati dalle attività proprie e/o da interventi di terzi siano accessibili, in modo da evitare perdite di tempo e disservizi all'utenza.

L'Appaltatore è tenuto ad avvertire, con congruo anticipo, i concessionari o a venti titolo, circa la necessità di realizzare sopralluoghi e/o interventi (per esempio, ripristini igienici, manutenzione ordinaria) nell'area di competenza degli stessi, dandone opportuna informazione alla Stazione Appaltante.

- **Sicurezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare le normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08 e s.m. e i., presentando la relativa documentazione (DUVRI). Nel caso che il Committente svolga interventi che prevedano l'installazione di Cantieri da parte di imprese incaricate dal Committente medesimo, verranno presi in considerazione i rischi da interferenza e l'Appaltatore avrà l'onere di collaborare alla stesura del DUVRI.

È onere dell'Appaltatore compilare il DUVRI tenendo conto della presenza di imprese private che, a vario titolo, svolgono attività all'interno del cimitero e relative pertinenze, quali, ad esempio, marmisti e imprese funebri.

- **Comunicazioni e accertamenti preliminari**

L'Appaltatore, prima di eseguire qualsiasi intervento relativo alla manutenzione delle strutture, è tenuto a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica sul posto, il tipo di operazione da eseguire, i materiali da usare, le tecnologie da utilizzare, l'eventuale necessità di coordinamento con terzi, il



costo dell'intervento e quanto altro necessario per svolgere le prestazioni. L'Appaltatore ha, altresì, l'onere di accertare l'accessibilità dei luoghi oggetto dell'intervento.

L'Appaltatore ha l'onere di avvertire, con congruo anticipo e/o secondo le tempistiche previste nella parte terza del presente Capitolato, i familiari, i concessionari o aventi titolo della necessità o intenzione di eseguire un lavoro o sopralluogo nell'area di competenza, in modo da consentire loro di organizzarsi adeguatamente. In particolare, dovranno essere tempestivamente avvertiti nel caso, ad esempio, di movimentazioni e ripristini igienici.

- **Comunicazioni all'utenza**

L'Appaltatore ha l'onere di collaborare con la Stazione Appaltante nel comunicare, secondo le modalità e la tempistica prevista nella presente Capitolato, ai familiari, concessionari e a venti titolo, tutte le operazioni che riguardino i loro defunti quali, ad esempio, esumazioni/estumulazioni ordinarie e straordinarie. L'Appaltatore ha, altresì, l'onere di ricercare, attraverso i dati dell'archivio in suo possesso, i familiari, i concessionari e gli aventi titolo, destinatari delle comunicazioni sopraindicate.

- **Operazioni preliminari agli interventi**

L'Appaltatore è tenuto a recintare opportunamente le aree di intervento, provvedendo, altresì, agli eventuali spostamenti della recinzione stessa che si rendessero necessari e a fornire e installare la cartellonistica, concordata con il Responsabile Unico del Procedimento, per gli avvisi all'utenza. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali, come ad esempio, ponti, assiti, illuminazione, armature, centine, casserri, sagome, puntelli, taglie, attrezzi e utensili nonché quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza.

- **Operazioni per la fruibilità dei luoghi**

L'Appaltatore ha l'onere di garantire, in ogni caso, la fruibilità dei luoghi sia agli utenti sia alle imprese interessate (per esempio, mediante la predisposizione di percorsi protetti).

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'Appaltatore, è tenuto, a propria cura e spese, a rendere accessibili le aree, provvedendo, ad esempio, all'incanalamento e allo smaltimento anche provvisorio delle acque meteoriche e/o allo spazzamento della neve.

- **Spese per lo svolgimento di attività e/o lavori in particolari orari**

Sono a carico dell'Appaltatore le spese necessarie per lo svolgimento di attività e/o lavori in orari particolari, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, per prevenire e/o limitare eventuali situazioni di disagio agli utenti (per esempio, lavori rumorosi o polverosi).

- **Interruzioni del lavoro**

Le interruzioni di lavoro richieste da Enti o Autorità (per esempio, A.T.S) non sono considerate cause di forza maggiore, pertanto, restano a carico dell'Appaltatore i relativi oneri.

- **Esecuzione degli interventi**

Gli interventi devono essere eseguiti da personale di provata capacità che sia in grado di mantenere gli impegni che l'Appaltatore si è assunto all'atto della stipulazione del contratto.

Nell'ipotesi di prestazioni/operazioni non accettate dal Responsabile Unico del Procedimento, a causa di errori o variazioni arbitrarie commesse dall'Appaltatore, resta a carico di quest'ultimo la modifica, il rifacimento delle prestazioni/operazioni o il ripristino della situazione precedente. È onere dell'Appaltatore provvedere all'allontanamento dei materiali di risulta (compreso onere di discarica), alla rimozione dei residui di lavorazioni e alla pulizia finale dei luoghi oggetto dell'intervento.

Nel caso di sospensione, per una qualsiasi causa, degli interventi è onere dell'Appaltatore mettere in atto tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare danni a persone e/o cose.

Restano a carico esclusivo dell'Appaltatore gli oneri derivanti da interruzioni del lavoro richieste e/o ordinate dal Committente per esigenze particolari o da Enti o Autorità esterne.

L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, a tutte le segnalazioni, recinzioni e accorgimenti tesi a tutelare la pubblica incolumità.

- **costi gestionali**

L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, alla prima manutenzione ordinaria (tinteggiatura, sostituzione sanitari, sistemazione infissi interni ed esterni) delle strutture di servizio messe a disposizione, a titolo gratuito, dal Committente (uffici, spogliatoi, magazzini, depositi e ripostigli).

Restano a carico dell'Appaltatore il pagamento di tutte le utenze (acqua, energia elettrica, telefono e riscaldamento), le spese per le pratiche relative (per esempio, volture), la manutenzione delle attrezzature, degli arredi e dei locali messi a disposizione. Restano, altresì, a carico dell'Appaltatore le spese di



cancelleria, di stampa e postali, nonché la fornitura di arredi ad integrazione e/o sostituzione di quelli esistenti negli uffici, spogliatoi, magazzini, depositi.

L'elencazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore, contenuta nei documenti contrattuali e nel presente capitolato, è da intendersi esemplificativa e non esaustiva. Si intendono a carico dell'Appaltatore tutti gli eventuali obblighi e oneri non specificamente indicati ma necessari per il corretto svolgimento del servizio. L'Appaltatore è tenuto a garantire la gestione del servizio con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo la definizione dell'art. 1176 de C.C., e la puntuale e corretta esecuzione di tutte le attività previste nel presente Capitolato.

Quando il Comune darà luogo ad interventi di manutenzione straordinaria nel cimitero, a nuove realizzazioni oppure verranno aperti cantieri da parte di privati per la realizzazione di cappelle o tombe di famiglia, le aree oggetto di tali interventi, opportunamente indicate e delimitate, verranno temporaneamente escluse dalla gestione, senza modifica delle condizioni contrattuali.

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di mezzi e materiali idonei all'espletamento di tutti i servizi richiesti con regolarità e tempestività. La dotazione dei mezzi dovrà essere sempre mantenuta in piena efficienza ed eventualmente sostituita o integrata in proporzione alle aumentate necessità o mutate esigenze, a spese dell'impresa e senza diritto alcuno a maggiori compensi ed indennità di sorta. Il Comune potrà autorizzare, su proposta della ditta affidataria, l'uso di nuove tecniche di lavoro, nonché l'impiego di nuove attrezzature a spese della ditta stessa e senza variazione del compenso.

B. Stazione appaltante

Sono a carico della stazione appaltante:

- **locali e aree**

Il Comune mette a disposizione, gratuitamente, per tutta la durata dell'appalto, i locali e le aree di proprietà pubblica posti all'interno del cimitero necessari per lo svolgimento del servizio;

- **realizzazione di nuovi spazi di sepoltura**

Rimane in capo al Comune la realizzazione di nuovi spazi di sepoltura (campi, colombari, loculi, ossari, tombe ipogee e cappelle di famiglia).

ART. 4 – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto l'aggiudicatario si impegna al rispetto di quanto stabilito nel capitolato parte tecnica.

Inoltre si impegna al rispetto di quanto di seguito riportato:

- a. (con riferimento alle prestazioni afferenti alla manutenzione del verde) nell'allegato 1 al decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *"Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde"*, pubblicato in G.U. n. 90 del 04.04.2020, relativamente all'affidamento del "servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico" e per "la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico e in particolare, al rispetto delle previsioni di cui al citato DM per:

- Interventi meccanici;
- Gestione dei rifiuti;
- materiale florivivaistico;
- prodotti fertilizzanti;

- b. (con riferimento alle prestazioni afferenti alla pulizia del cimitero) nell'allegato al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DM del 29 gennaio 2021 (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021)*"Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile; criteri ambientali minimi per le forniture di detergenti"*. In particolare:



- L'appaltatore, alla consegna del servizio, deve presentare la lista completa dei detergenti che intende utilizzare nelle pulizie che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati l'appaltatore allega i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2.

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato, nel capitolato parte tecnica e nell'offerta presentata in sede di gara.

Con la firma del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del Codice civile tutte le clausole previste nel presente capitolato nonché quelle contenute in disposizioni di legge e regolamenti dallo stesso richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguiti con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

Con riferimento alle prestazioni da eseguirsi a misura, il presente contratto è da intendersi "aperto" corrispondentemente al servizio/alle forniture effettivamente rese/acquistate. Pertanto, l'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice civile; la stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del servizio fino all'importo complessivo massimo dell'art. 1 della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni/forniture ordinate.

ART. 2 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023 e dell'allegato All. II.2 bis, il presente contratto è soggetto alla revisione dei prezzi riferibili alle prestazioni previste dal presente Capitolato.

La clausola di revisione dei prezzi si applica con periodicità annuale nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 60 co. 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 e, in particolare, al verificarsi di una variazione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto, e opera nella misura dell'80% del valore eccedente le oscillazioni dei prezzi del 5% in relazione alle prestazioni da eseguire contrattualmente.

Ai fini della revisione dei prezzi:

- rilevano sia le variazioni in aumento che in diminuzione dei prezzi di riferimento;
- ci si avvale degli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT, pubblicati unitamente alla relativa metodologia di calcolo sul portale istituzionale dell'ISTAT;
- si procede alla revisione secondo quanto prescritto nell'allegato II.2 bis, sezione III del D. Lgs 36/2023.

A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno, i prezzi di aggiudicazione, saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Dlgs 36/2023 e dall'allegato II.2 bis allo stesso.

Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione dei prezzi:

- l'oggetto del contratto è quello indicato all'art. 1;



- il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) individuato per l'appalto è il seguente: 98371110-8 Servizi cimiteriali - MACRO AGGREGATO CPV 98370000-7 Servizi funerari e servizi affini;
- il Codice ATECO è il seguente: S 96.03;

sulla base delle specifiche contenute nella tabella D.1 All. II BIS del codice, in base al codice CPV del macroaggregato, trova applicazione il seguente indice ISTAT: *Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività PC 12703*;

Si precisa che:

- Si procederà a calcolare la variazione dell'indice di riferimento utilizzando, quale data iniziale, la data del provvedimento di aggiudicazione (o, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'allegato I.3 al codice, la data di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione definito nel medesimo allegato).
- Per "prezzi di aggiudicazione" si intendono le voci di prezzo al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario dell'appalto.
- Verrà calcolata la variazione percentuale dell'indice di riferimento tra il valore dell'indice relativo al mese in cui ricade la data iniziale e il valore definitivo più recente dell'indice disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione;
- In caso di variazione inferiore alla soglia del 5%, i prezzi oggetto di rilevazione rimarranno invariati. In caso di variazione superiore si procederà ad aggiornare i prezzi di rilevazione, con conseguente incremento/diminuzione in misura pari all'80% dell'eccedenza della variazione rispetto alla soglia del 5%.
- Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai capoversi precedenti, si proceda ad una revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento per il calcolo della variazione dell'indice è il mese in cui si è proceduto alla revisione del prezzo; pertanto, l'ulteriore revisione del prezzo avverrà qualora il valore dell'indice vari, in aumento o in diminuzione, di più del 5% rispetto al valore dell'indice nel mese in cui è stata effettuata la prima revisione.

In virtù del principio di buona fede contrattuale e leale collaborazione, l'appaltatore segnalerà tempestivamente al Comune le variazioni dell'indice che comportino la necessità di revisione.

Qualora dall'istruttoria risulti la sussistenza dei presupposti per l'aggiornamento dei prezzi ai sensi di quanto sopra esposto, il Comune provvederà con propria determinazione.

Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore, che non trovi copertura nelle somme stanziate dal Comune, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Dlgs. 36/2023, il Comune stesso avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 38 del presente atto oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi consentiti dal Codice, il direttore dell'esecuzione può ordinare l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza, con l'emissione di apposito ordine o verbale di avvio dell'esecuzione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolo), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolo d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

In caso di esecuzione d'urgenza, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario, nel caso di mancata stipulazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA



Ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore ai venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore ai venti per cento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia è prestata per:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di appalti di servizi, lo svincolo è automatico.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il



contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di R.T.I. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia fideiussoria deve essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese); indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza; essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 120 (modifiche del contratto) del Codice dei contratti pubblici.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice dei contratti pubblici.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 (sospensione) del Codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

ART. 6 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi o parti dei servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.



Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2 bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, del medesimo Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11, comma 2 bis, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante ai sensi del medesimo art. 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Prima dell'inizio delle prestazioni le subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del medesimo Codice.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui al Ttiolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi/forniture o parti di servizi/forniture che si intende subappaltare;



- b) che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
- d) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i.;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 25 del D.L. 113/2018.

(Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 119 del Codice.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 8 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati (anche per danni causati dalle imprese subappaltatrici). Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la stazione appaltante e avere un massimale per sinistro non inferiore a **€ 1.500.000,00= (unmilionecinquecentomila/00)**.

Inoltre, è previsto l'obbligo di costituire un'assicurazione, con altra polizza o all'interno della stessa polizza di cui sopra, contro i danni subiti dal Comune di Segrate a causa del danneggiamento della distruzione totale o parziale di impianti e opera, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un importo per sinistro non inferiore a **€ 1.000.000,00=00 (unmilione/00)**.

La/le polizza/e di cui sopra dovrà/dovranno presentare le seguenti caratteristiche:



1. essere accessa/e anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita/e specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che *"tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Segrate"*;
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare i massimali non inferiori a quanto sopra indicato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza/e (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione competente Direzione Sviluppo Del Territorio Servizi Tecnici - Servizi Ambientali – sezione Servizi Cimieriali, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla/e predetta/e polizza/e assicurativa/e ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnic e valutativi) in merito.

ART. 9 – PERSONALE

9.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo *"Fatturazione e pagamenti"* in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

9.2 – Doveri del personale –

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, inoltre, dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

9.3 – Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), delle rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. nonché dei contratti applicati. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al direttore dell'esecuzione del contratto, che svolgerà le funzioni di controllo.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci giorni) successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consorzi per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

L'appaltatore garantisce una struttura organizzativa nel rispetto delle condizioni stabilito dall'allegato al capitolato Speciale d'Appalto (Capitolato Speciale d'Appalto parte tecnica).

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, come previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

In relazione al personale attualmente impegnato nel servizio si rinvia all'allegata tabella "elenco del personale".



L'appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale _ CCNL avente ID CNEL K 511 "per personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi"; tale contratto collettivo nazionale di lavoro è stato individuato dalla S.A. in base alle disposizioni di cui all'allegato II BIS del Dlgs. 36/2023 tenuto conto che per il presente appalto si fa riferimento ai seguenti:

- codice CPV (Common Procurement Vocabulary) n.98371110-8 Servizi cimiteriali -Macro aggregato 98370000-7;
- codice ATECO S 96.03.

Nel caso in cui il CCNL dichiarato in sede di gara dal concorrente sia diverso da quello sopra individuato, l'appaltatore è tenuto a garantire nei confronti dei propri dipendenti le stesse tutele economico e normative del CCNL "per personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi" (ID CNEL: K511). Le medesime tutele economiche e normative dovranno essere altresì previste dall'aggiudicatario, anche ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

9.4 – Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3 lettera a), del Codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche ossia di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello/a specifico/a servizio/fornitura affidato/a.

Inoltre, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 s.m.i. - indicare CIG.

9.5 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio/ della fornitura all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività della stazione appaltante. Successivamente alla ricezione del "PIANO DI SICUREZZA" verrà eventualmente modificato l'unico D.U.V.R.I., che costituirà allegato al contratto di appalto e nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.

ART. 10 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, è prevista in favore dell'appaltatore, su specifica richiesta di quest'ultimo, la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto.

Trattandosi di contratto pluriennale, l'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile ed è corrisposto entro 15 giorni dall'inizio effettivo della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa



di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario emetterà fattura al termine di ogni mese, in rate corrispondenti a 1/12 del canone annuale, oltre alle operazioni cimiteriali "a misura" ed eventuali attività extracanone effettuate nel mese di riferimento (sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello **0,5%**, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici). Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato in un'unica soluzione dopo l'emissione di regolare fattura posticipata da parte dell'aggiudicatario nonché al pieno superamento del collaudo ed eventuale analisi. La fattura sarà accompagnata dalla/e bolla/e di consegna.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013,

l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è **un'informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.



Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

11.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 13 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 14 ("Esecuzione in danno") e 23 ("Risoluzione del contratto"), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le penali di cui al documento allegato al presente capitolo.

L'applicazione di penali di valore complessivo pari a € 10.000,00, o il raggiungimento di n. 3 penali nel corso del medesimo anno contrattuale, danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 23 ("Risoluzione del contratto").



La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 15 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accettare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

ART. 16 – TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI A EFFETTUARLA

La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile effettuare tale verifica soltanto in corso di esecuzione contrattuale;
- b) nel caso di appalti di servizi/forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

ART. 17 – TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ; POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.



Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

ART. 18 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli il responsabile di commessa e il direttore dell'esecuzione o (qualora quest'ultimo svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità) un rappresentante della stazione appaltante.

In occasione di ciascun controllo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento entro i successivi 10 (dieci) giorni.

ART. 19 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA; IL PROCESSO VERBALE

Della verifica di conformità definitiva verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, nonché le seguenti indicazioni:

1. eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
2. data della verifica di conformità;
3. generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

ART. 20 – ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salvo diversa previsione contrattuale. Questi, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto da quest'ultimo.

ART. 21 – VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'aggiudicatario ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ART. 22 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E IRREGOLARITÀ – CONTESTAZIONI CHE L'ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'aggiudicatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali



di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Inoltre il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- inoservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correnteza e correttezza contributiva; inoservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- inoservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;
- ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 15 giorni solari;
- nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;



- j) mancata osservanza da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i;
- k) nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 9, del Codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione;
- l) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 24 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

La stazione appaltante esercita il diritto di recesso mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o di altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate a condizioni di maggior vantaggio economico avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 25 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa), nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che la stazione appaltante non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto; è fatta salva la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 28 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE



Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione, mediante. (*nel caso di procedure ordinarie, indicare se il contratto è stipulato "in forma pubblica amministrativa"*).

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolo.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 29 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal **Comune di Segrate, quale stazione appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice dei contratti pubblici (**D.Lgs.36/2023**).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice dei contratti pubblici.

Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)



Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]*";
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa*";
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]*";
- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]*";



- **il diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) “*L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...];*
- **il diritto di opposizione** (articolo 21) “*L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...].*

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via Primo Maggio, **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personalni che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: dpo@comune.segrate.mi.it o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via Primo maggio 20054 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Nadia Chindamo.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Annapaola De Lotto.

Documento sottoscritto con firma digitale